



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 13/02/2002

REGIONE PUGLIA SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO BRINDISI
MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE DI ERCHIE - ANNULLAMENTO

COMUNE DI ERCHIE
(Provincia di Brindisi)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 41 Reg. Rag. - Data 09.11.2001

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

L'anno Duemilauno, il giorno NOVE del mese di novembre alle ore 10,45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla I convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BERNARDI Mario X
CAPUTI GENNARO Antonio X
CAVA Giuseppe X
D'ELLATTI Salvatore X
MANCINI Domenico X
MARGHERITI Domenico X
MARGHERITI Giuseppe Ant. X
NICOLI' Cosimo X
PASSERO Lucio Franco X
PRIMA Lino Massimo X
ROLLO Vladimiro X
RUGGIO Giuseppe X
SARACINO Emiliano X
SARACINO Vito X
SCARCIGLIA Lucia X
VALENTE Anna Maria X
VALENTE Cosimo X

Assegnati n. 16 Presenti n. 14 + 1

In carica n. 16 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Dr. Domenico MANCINI nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale signor Dr. Francesco BARLETTA. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i signori: xxxxxxxxxxxxxxxx

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 D.Lvo N° 267/2000.

IL PRESIDENTE

Il Presidente ricorda che quest'oggi il C.C. è chiamato a votare per la seconda volta consecutiva le modifiche statutarie, in ossequio al 4° comma dell'art 6 del D.Lvo N° 267/2000, in cui occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti che se non ci sono interventi si dovrà passare alla votazione per alzata di mano.

Il Consigliere Prima (A.N.) per dichiarazione di voto fa presente che il suo gruppo conferma oggi quanto già detto nella seduta dell'08/11/2001, in quanto vengono confermati i dubbi espressi ieri e quindi terranno lo stesso comportamento di ieri abbandonando cioè l'aula.

Alle ore 11,47 abbandonano l'aula i Consiglieri: Margheriti Giuseppe, Margheriti Domenico; Prima e Valente Cosimo.

Il Presidente, non essendoci altre dichiarazioni di voto, passa alla II° votazione per alzata di mano per l'approvazione delle modifiche statutarie così come prescritto dal 4° comma dell'art. 6 del D.Lvo N° 267/2000.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti N: 11

Consiglieri votanti N: 11

Consiglieri astenuti N: -

Voti favorevoli N: 11

Voti contrari N: -

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco in ordine alla necessità di approvare per la II° volta le modifiche apportate allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in ossequio al 4° comma dell'art. 6 del D.Lvo N° 267/2000, non avendo ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati nella seduta consiliare dell'11/10/2001;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Prima;

VISTO L'ART. 6 COMMA 4° DEL D.Lvo. N° 267/2000 che disciplina le modalità di voto per l'approvazione dello Statuto Comunale e delle relative modifiche;

VISTO che le modifiche statutarie sono state già approvate nella seduta consiliare dell'08/11/2001 a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, così come prescrive la legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, reso ai sensi dell'Art 49 D.Lvo N° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'esito della votazione:

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche allo Statuto Comunale per adeguarlo alle disposizioni di cui alla L. N° 265/99 e al D.Lvo N° 267/2000, contenute nell'allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si da atto che i pareri previsti dall'art. 49 D.Lvo N° 267/2000 sono contenuti nel suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Barletta

COMUNE DI ERCHIE
Provincia di Brindisi

MODIFICHE
ALLO STATUTO COMUNALE

Principi Fondamentali

Art. 1
Poteri e Funzioni

Al termine del 2° comma viene aggiunto: secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3
Autonomia e Partecipazione

Viene aggiunto il seguente 6° comma:

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti.

Art. 5 Sviluppo Economico

L'art. 7 della legge, n° 142/90, contenuto nel comma 8° è sostituito dall'art. 10 comma 3° D.Lgvo 267/2000.

Art. 13 Ruolo Competenza e Presidenza

Viene aggiunto il seguente 4° comma:

Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente avviene nella 1ª seduta del Consiglio, convocato dopo l'entrata in vigore di questa norma. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano cioè dal Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale maggiore.

Art. 14 Attribuzione del Consiglio

Viene integrato il punto n° 2 aggiungendo il seguente periodo: salva l'ipotesi di cui all'art. 48, 3° comma, D.Lg.vo n° 267/2000, e i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi:
Vengono eliminati i punti n° 3, 4 e 18.

Art. 15 Elezione, Durata e Scioglimento

Vengono eliminate dal 1° comma le seguenti parole: che lo presiede.

Il n° 4 riportato nel 3° comma viene sostituito con il n° 5.

La parola Sindaco di cui al 4° comma viene sostituita con: il Presidente del Consiglio.

L'art. 39 della legge n° 142/90 riportato nel 5° comma è sostituito dall'art. 141 D.Lvo n° 267/2000.

Art. 16 Prerogative dei Consiglieri Comunali

Al comma 8° viene aggiunto il seguente periodo: I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazioni del consiglio comunale. A tal riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Il comma 9° viene sostituito dal seguente: le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entra e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. No si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141.

Art. 18

Commissioni Consiliari

Viene aggiunto il seguente comma 8: il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni Speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza delle commissioni consiliari permanenti.

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può inoltre costituire nel suo seno Commissioni Speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo, e di garanzia.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente alla quale partecipano solo i Consiglieri di minoranza-

Art. 20

Attribuzione della Giunta

Viene eliminata la lettera "d", "m" e "p" del comma 2;

l'art. 32, comma 3 della legge 142/90, di cui alla lettera "f" viene sostituito dall'art. 42, comma 41 D.Lvo N° 267/2000.

Art. 21

Composizione e Durata

Il 1° comma è sostituito dal seguente: La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori.

Viene eliminato il seguente ultimo periodo del 3° comma: Non può essere nominato Assessore chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore.

Viene aggiunto il seguente 6° comma: la Giunta rimane in carica, in ogni caso fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 22

Attività e Funzionamento

Viene eliminato il punto N° 15.

Art. 23

Funzioni e Competenze

Il 1° comma è sostituito dal seguente: Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

L'art. 27 della legge n° 142/90, riportato nella lettera "m" viene sostituito da: art. 34, comma 41 D.Lg.vo. n° 267/2000.

L'art. 38, 6° comma della legge 142/90, riportata nella lettera "r" viene sostituita da: art. 54, comma 7° D.Lg.vo 267/2000.

Viene aggiunto il seguente, 4° comma: Nella prima seduta di insediamento, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il Vice- Sindaco. dallo stesso nominato. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i 60 giorni successivi il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

Il Consiglio verifica l'attuazione del programma nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 26

Attività Normativa Regolamentare

Il 1° comma viene integrato dopo il punto 2 con il seguente periodo: salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 D.Lg.vo n° 267/2000.

Art. 28

Segretario Comunale

Viene eliminata la lett."d" dal 2° comma;

La lettera "o" viene sostituita come segue: Presiedere le aste, le licitazioni private e le Commissioni di gara nel caso di assenza o di incompatibilità del responsabile del servizio, nonché le Commissioni di concorso nel rispetto delle procedure e modalità previste dal relativo regolamento, limitatamente ai concorsi per la copertura dei posti apicali, nonché per la copertura dei posti di qualifica inferiore in caso di incompatibilità del responsabile del servizio.

Art. 30

Attribuzione dei Responsabili dei Servizi

L'art. 53 della legge n° 142/90, riportato nella lettera "b" del 2° comma, è sostituito da: art. 49 D.Lgvo. n° 267/2000.

Art. 36
Contratti

La parola deliberazione riportata nel I° comma, è sostituita da: determinazione del responsabile del servizio competente.

Le parole Sindaco o Assessore delegato riportate nel 4° comma sono sostituite da: Responsabile del servizio competente.

Art. 37
Forme Associate e di Cooperazione

La legge 8 giugno 1990, n° 142, riportata nel I° comma, è sostituita da: D.Lg.vo n° 267/2000, art. 30 e successivi.

Art. 40
Conto Consuntivo

Viene eliminato il 7° comma.

Viene aggiunto il seguente art:

Art. 54
Entrata in Vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte di cittadini.